



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

m_dg-GDAP

PU - 0337369 - 09/10/2015



Ai rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali del Corpo di Polizia Penitenziaria

e,p.c.

Alla Direzione Generale del Personale e
della Formazione
(Rif. n. 576-2015.bis/140 del 8 ottobre 2015)

S E D E

OGGETTO: - Provvedimenti di revoca dei trasferimenti ex legge 104/1992.

Si riscontrano le richieste di informazioni pervenute da più OO.SS.
in ordine all'oggetto.

A tal riguardo si partecipano le procedure che adotta la competente
Direzione Generale del Personale e della Formazione sulla delicata materia le
cui norme, per la loro portata, non necessitano di alcun esame con le
rappresentanze sindacali del personale.

Si premette che l'art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 stabilisce che "il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La normativa dettata dalla legge n. 104 del 1992 mira a tutelare
l'interesse del congiunto portatore di handicap ad un'assistenza adeguata e
non l'interesse del congiunto che lo abbia assistito a permanere in via
definitiva nella sede di servizio che, per tale ragione, gli era stata
assegnata..., esclude che il relativo provvedimento possa continuare a
produrre effetti quando sia intervenuto il decesso della persona disabile o



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

siano insorte altre ragioni che abbiano fatto venir meno l'attualità dell'assistenza (C. di S. Sez. 22 settembre 2009 n. 06355/2009).

La scelta della sede è, pertanto, lo strumento a mezzo del quale si garantisce la continuità dell'assistenza a chi ne ha bisogno (cfr CdS 6355/2009).

Nel rispetto della normativa vigente è facoltà dell'Amministrazione effettuare periodiche verifiche della permanenza dei requisiti, specie qualora siano stati disposti, nei confronti dei dipendenti, provvedimenti di assegnazione ai sensi della legge di cui si discute per il congiunto disabile che ha un'attestazione di handicap grave non definitiva.

Il procedimento di revoca dell'assegnazione è avviato qualora dalle comunicazioni fatte dai dipendenti e/o dagli accertamenti effettuati dall'Amministrazione sia accertato il venire meno dei presupposti che avevano determinato l'assegnazione per la legge 104/1992.

Si richiama il contenuto della lettera circolare n. GDAP 457451-2015 del 28 dicembre 2012 (avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Trasferimenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria"), che espressamente prevede al paragrafo 22...*nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione avvierà d'Ufficio le procedure di revoca del trasferimento.*

Le stesse considerazioni, tra l'altro, erano già riportate nella precedente circolare n. 3582/6032 del 16 maggio 2003, al paragrafo 3 ...*Nel caso di cessazioni l'Amministrazione si riserva di revocare il trasferimento, contemperando le esigenze di servizio con le esigenze familiari e/o personali, eventualmente rappresentate dal dipendente, nonché con quelle di eventuali altri dipendenti che aspirino ad essere trasferiti....*

Lo stesso Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che le uniche due esigenze che l'Amministrazione è tenuta a valutare nel procedimento in parola e dunque gli unici parametri entro i quali l'Amministrazione è tenuta a muoversi sono:

- a) le esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione di appartenenza e quella ove il trasferimento deve risultare "possibile";



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- b) *l'effettiva necessità del trasferimento del lavoratore ai fini dell'assistenza del familiare disabile, al fine di impedire un uso strumentale, improprio ed eventualmente opportunistico della normativa a tutela dei disabili gravi (cfr anche Cons. Stato, III, ord. 27 ottobre 2012, n. 4300).*

Nelle valutazioni relative al procedimento di revoca del trasferimento la Direzione Generale del Personale e della Formazione valuta:

1. se il dipendente sarebbe comunque stato assegnato alla sede in questione per effetto della mobilità ordinaria annuale che questa Amministrazione adotta;
2. se la permanenza in sede del dipendente, potrebbe pregiudicare l'interesse di chi pur avendone titolo per posizione in graduatoria, non può essere trasferito.
3. la situazione organica della sede ove presta servizio con quella di provenienza.

A tutt'oggi la Direzione Generale del Personale e della Formazione ha comunicato di aver emesso 10 provvedimenti di revoca dell'assegnazione mentre nei confronti di 6 dipendenti non è stato emesso alcun provvedimento di revoca confermando la sede di gradimento, atteso che, secondo i parametri sopra enunciati, avrebbero comunque raggiunto la sede per mobilità a domanda.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO